

STATUTO DELLA FONDAZIONE

AUGGATO "B"

"TEATRO STABILE DELL'UMBRIA"

RSP.N. 81.373

Articolo 1

RAcc.N. 25.941

Costituzione - Sede - Natura

1. - Su iniziativa della Regione dell'Umbria, dei Comuni di Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, delle Province di Perugia e Terni, è costituita la Fondazione denominata **"TEATRO STABILE DELL'UMBRIA" (T.S.U.)**, prevista dalla Legge Regionale n. 4 del 1992, con sede legale a Perugia, via del Verzaro n. 20, presso il Teatro Morlacchi.

2. - La Fondazione è persona giuridica di diritto privato in possesso dei requisiti e delle condizioni necessarie ai fini del riconoscimento come Teatro di rilevante interesse culturale, ai sensi dell'art. 11, Titolo II del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo del 1° luglio 2014.

Articolo 2

Soci - Adesioni

1. - I Fondatori del "Teatro Stabile dell'Umbria" sono la Regione dell'Umbria ed i Comuni di Gubbio, Narni, Perugia, Spoleto, le Province di Perugia e Terni.

A questi si sono aggiunti i Comuni di Terni e di Foligno.

2. - Possono aderire alla Fondazione in posizione corrispondente a quella di ente fondatore, in qualità di soci assimilati, altri enti locali, territoriali, se ammessi in forza di

deliberazione adottata a maggioranza dei componenti che dispone anche in ordine alla quota di ingresso intesa come contributo al fondo di dotazione del Teatro Stabile.

3. - Possono aderire alla Fondazione altri enti o soggetti sia pubblici che privati che ne facciano richiesta e che vengano ammessi con specifica deliberazione dell'Assemblea, acquisendo la qualità di Soci Sostenitori e che provvedano al pagamento dei contributi annuali stabiliti a norma di statuto.

La qualifica di sostenitore dura per gli anni per i quali i soggetti interessati hanno provveduto al pagamento delle quote di propria pertinenza.

4. - L'importo delle quote minime per l'ammissione, è stabilito dall'Assemblea a maggioranza dei componenti in rapporto alla natura ed alle caratteristiche delle varie categorie degli aderenti.

5. - Ciascun ente fondatore o assimilato corrisponde annualmente un contributo ordinario per la gestione, la cui misura è stabilita dall'Assemblea.

Articolo 3

Scopo

1. - La Fondazione non persegue finalità di lucro, suo scopo è quello di:

- a) produrre direttamente spettacoli teatrali, di danza e di balletto di alto valore artistico, anche in collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni pubbliche e pri-

vate, avvalendosi di personale artistico e tecnico in posses-

so dei requisiti necessari e di elevata professionalità;

b) curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e coprodotti, nelle proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e all'estero;

c) assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali nel capoluogo regionale o in altre località della regione previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale ed artistico;

d) coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli teatrali, di danza e di balletto nel territorio regionale, anche cooperando a tal fine con gli organismi, o associazioni pubbliche o private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Università;

e) favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e particolarmente di quello contemporaneo, contribuendo allo sviluppo delle attività di sperimentazione e ricerca;

f) assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e amministrativi in campo teatrale;

g) assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali;

h) operare per le finalità sopra enunciate anche in riferimento all'ambito regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni, formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico ed artistico, nonchè di tutte quelle attività turistiche, artigianali e di servizio connesse, complementari e comunque collegate.

Articolo 4

Sedi Teatrali

1. - Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo del "Teatro Stabile dell'Umbria" sono costituite dai Teatri dei Soci e dagli spazi teatrali concessi in uso dalle Amministrazioni Comunali o da altri soggetti, con specifiche convenzioni che ne regolino l'esclusiva disponibilità e le forme e le modalità della gestione. Le spese di esercizio sono coperte dai Comuni stessi.

2. - Nelle sedi, il "Teatro Stabile dell'Umbria" esplica, in termini privilegiati, la propria attività.

Articolo 5

Patrimonio

1. - Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dagli enti fondatori, come riportati nell'atto di costituzio-

ne della Fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante;

b) quote apportate dagli enti ammessi in posizione corrispondente a quella di fondatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2;

c) conferimenti apportati dai soci sostenitori al momento della adesione alla Fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 7;

d) beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2. - Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi ed alle spese di gestione della Fondazione.

3. - L'Assemblea della Fondazione può destinare annualmente una parte delle rendite, non superiore ad un decimo, da accantonare e reinvestire a patrimonio.

Articolo 6

Entrate

1. - La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che a mezzo delle rendite patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

b) contributi annuali ordinari dagli enti fondatori, assimilati e dai sostenitori;

c) interventi finanziari statali;

d) qualsiasi altra erogazione o provento di istituzioni, enti o soggetti pubblici e privati.

2. - L'apporto complessivo di contributi annuali ordinari dei soci fondatori non può essere inferiore alla sovvenzione assegnata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo alla Fondazione, per la stessa stagione teatrale.

Articolo 7

Esercizio finanziario

1. - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. - Il bilancio preventivo, inteso come budget di previsione dell'anno successivo ed il conto consuntivo relativo all'anno precedente, corredata degli inventari, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e presentati per l'approvazione all'Assemblea, rispettivamente entro un mese dall'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio.

3. - Il budget previsionale ed il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. - Il budget previsionale deve essere deliberato in pareggio.

5. - Il conto consuntivo deve essere rimesso ai fondatori, agli altri soggetti pubblici e privati aderenti alla Fondazione ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo entro 30 giorni dalla loro approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Colle-

gio dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione della Fondazione.

Articolo 8

Organì

1. - Gli organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) Il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Assemblea - Composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, degli enti fondatori, assimilati e dai rappresentanti dei soci sostenitori, questi ultimi in numero non superiore a quello dei fondatori.

Articolo 10

Assemblea - compiti

1. - L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

- a) nominare i sei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui cinque su designazione congiunta degli Enti fondatori e assimilati ed uno su designazione della Regione;
- b) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Ammini-

strazione. Il Presidente è scelto tra quelli nominati in rapporto alla presenza degli Enti fondatori;

c) nominare componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno effettivo ed uno supplente su designazione della Regione ed il Presidente su designazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo;

d) adottare lo Statuto e le sue modificazioni;

e) deliberare l'ammissione dei sostenitori;

f) deliberare le quote per l'ammissione dei soci assimilati dei sostenitori, ai sensi dell'art. 2, nonchè la misura complessiva minima del contributo annuale, dei soci fondatori di cui al comma 7 dell'art. 2;

g) determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonchè i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

Articolo 11

Assemblea - Funzionamento

1. - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione obbligatoriamente, in via ordinaria, entro il mese di ottobre, essa può inoltre essere convocata, in via straordinaria dal Presidente, di propria iniziativa, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio di Amministrazione.

2. - L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito, con qualsiasi mezzo che assicuri la dimostrazione del-

l'invio e della ricezione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

3. - Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

4. - L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando intervenga almeno la maggioranza dei membri; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli stessi.

5. - Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. - Le deliberazioni di cui all'art. 10 comma 1, lettere b, d, f, sono assunte validamente col voto favorevole della maggioranza dei componenti.

7. - La presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

8. - Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

9. - I verbali devono inoltre essere trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro e inviato agli enti e

soggetti aderenti alla fondazione.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata -

Funzionamento

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di sei membri, di cui cinque nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli Enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.

3. - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge.

4. - Alle sedute partecipano, con facoltà di prendere parola, il Direttore ed i Revisori dei Conti.

5. - L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, salvo casi di particolare urgenza.

6. - Con lo stesso avviso è fissata la seconda convocazione,

che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno ad un'ora di distanza dalla prima.

7. - Il Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito in prima convocazione quando intervengano almeno i due terzi dei membri, in seconda convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei membri.

8. - Le deliberazioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. - Le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che il Consiglio di Amministrazione non stabilisca all'unanimità altre forme di votazione.

10. - La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal membro più anziano di età tra i presenti.

11. - Il Verbale del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario designato dal Presidente ed è sottoscritto, insieme al Presidente, anche dal segretario stesso. I verbali devono inoltre essere trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro.

12. - I membri del Consiglio di Amministrazione, nominati in surrogazione, restano in carica quanto avrebbero dovuto rima-

nere in carica i loro predecessori.

13. - I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea.

14. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o che ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.

2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.

3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;
- b) alla nomina del Direttore;
- c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;
- d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto

previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del

1992;

e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione.

Articolo 14

Presidente e Vicepresidente

1. - Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati in rappresentanza degli enti fondatori.

2. - Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei componenti, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare:

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

b) firma gli atti;

c) vigila sull'attività della Fondazione;

d) ordina le spese, anche attraverso delega al Direttore e ne liquida i conti;

e) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio di Amministrazione.

4. - In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 15

Collegio dei Revisori dei Conti

1. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione della Fondazione, dura in carica tre anni, i membri possono essere confermati fino a due volte, è nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 1, lettera c) e ad esso spettano le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

2. - Il Collegio si compone di tre membri di cui due scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali ed uno designato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo, con funzioni di Presidente.

3. - E' facoltà dell'Assemblea nominare un supplente per ogni membro effettivo.

4. - Il Collegio, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.

5. - Spetta ai Sindaci un compenso non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei dottori commerciali-

sti e ragionieri, comprensivi della quota relativa al controllo contabile, determinato dall'assemblea e il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l'espletamento della funzione.

6. - Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori, è dichiarato decaduto con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 16

Direttore

1. - Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori del proprio seno fra persone altamente qualificate per comprovata competenza ed esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale.

2. - Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

3. - Il Direttore del Teatro può effettuare prestazioni artistiche per, al massimo, uno spettacolo all'anno e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del D.M. 1 luglio 2014, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo.

ha la direzione artistica e tecnico-amministrativa della Fondazione, con facoltà di delegare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, compiti artistici o amministra-

tivi; egli cura e sovraintende l'attività della Fondazione, garantisce la funzionalità dei servizi adottando i provvedimenti atti ad assicurarne uno svolgimento adeguato e conseguire le finalità istituzionali. In particolare:

- a) provvede alla esecuzione dei deliberati degli organi;
- b) redige le proposte di programma annuale di attività, di bilancio preventivo e conto consuntivo;
- c) esprime parere in ordine alle assunzioni ed al conferimento di incarichi professionali;
- d) provvede alla attuazione del programma annuale di attività;
- e) propone eventuali variazioni di bilancio di previsione;
- f) sovraintende alla gestione dei teatri in base alle convenzioni di cui all'art. 4, comma 2;
- g) sovraintende alla attività degli uffici.

Articolo 17

Cessazione - Rinvio

1. - Nell'ipotesi di cessazione della Fondazione, l'intero patrimonio è liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30 e 31 del Codice Civile.
2. - I beni residuati dopo esaurita la fase di liquidazione, sono devoluti ai singoli aderenti in proporzione all'apporto finanziario.
3. - Per tutto quanto non disciplinato dal Presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di Fondazioni.

F.TO: BRUNELLO CUCINELLI

" MARCO CARBONARI NOTAIO